

 **Comune di PIETRAPERZIA**
Protocollo n° 0010010
ENTRATA del 30/08/2023

0 202300 100101

3

COMUNE DI PIETRAPERZIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 09 del 29.08.2023

Il Collegio dei revisori dei Conti si è riunito in videochiamata in data odierna nelle persone di :

Dalleo Gloria Giuseppa, presidente;

Batticani Alfredo, componente;

Dangelo Vincenzo, componente

Dopo avere preventivamente esaminato:

- 1- la proposta della Giunta Municipale n. 49 del 19/07/2023;**
- 2- la proposta Consiliare n. 25 del 24.07.2023;**

Su cui è stato richiesto il parere dell'Organo di revisione, dopo ampia ed approfondita discussione hanno concluso i lavori e redatto i documenti/pareri, che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale che unitamente agli stessi viene trasmesso al responsabile dell'area finanziaria, al segretario generale dell'Ente e per conoscenza al presidente del Consiglio Comunale.

Letto firmato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Comune di Pietraperzia
Libero Consorzio Comunale di Enna
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Alla Cortese attenzione d:
Responsabile del servizio finanziario
Segretario generale dell'Ente
E.P.C
Presidente del Consiglio

Oggetto: esame proposta Consiliare n. 25 del 24.07.2023

Esaminata la proposta Consiliare n. 25 del 24.07.2023 pervenuta all'attenzione dell'ODR in data 27.07.2023 avente ad oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023-ESERCIZIO PROVVISORIO 2023. (ART. 175, CO.2 DEL D.LGS 267/2000) l'Organo di revisione ritiene non ammissibili le variazioni proposte sulle annualità 2024 e 2025 in assenza ad oggi del bilancio di previsione 2023/2025.

Per quanto riguarda l'annualità 2023 si rappresenta che:

-dalla verifica di quanto trasmesso nel bilancio di previsione 2023 esiste già uno stanziamento di euro 115.099,00;

-tale importo ancorché supportato dal decreto di assegnazione, peraltro non allegato alla proposta di variazione, in assenza di bilancio di previsione 2023-2025 non può essere oggetto di nessuna variazione;

-la somma stanziata se effettivamente oggetto di decreto al 31.12.2023 costituirà residuo attivo viceversa costituirà economia di bilancio.

Alla luce di quanto sopra precisato la presente variazione si ritiene inammissibile e con parere contrario.

Si sollecita l'ente a dotarsi del bilancio di previsione 2023-2025 ed a procedere, anche in assenza di bilancio di previsione, alla verifica degli equilibri di bilancio 2023.

Il Collegio dei revisori dei conti

Comune di Pietraperzia
Libero Consorzio Comunale di Enna
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Alla Cortese attenzione d:
Responsabile del servizio finanziario
Segretario generale dell'Ente
E.P.C
Presidente del Consiglio

Oggetto: esame proposta della Giunta Municipale n. 49 del 19/07/2023

Esaminata la proposta adottata dalla Giunta Municipale n.49 del 19/07/2023 pervenuta all'attenzione dell'ODR in data 20.07.2023, l'Organo di revisione ritiene non ammissibili le variazioni proposte sulle annualità 2024 e 2025 in assenza, ad oggi, del bilancio di previsione 2023/2025, per quanto riguarda l'annualità 2023 si rappresenta che:

- 1) Il parere dell'organo di revisione sulle variazioni dell'organo esecutivo non è previsto nelle variazioni di bilancio aventi natura meramente gestionale, (art. 239 TUEL, primo comma, lett.b2) fanno eccezione, ed è dovuto il parere sulle delibere di giunta e variazioni aventi ad oggetto:
 - a) il riaccertamento ordinario dei residui;
 - b) l'applicazione dell'avanzo vincolato al bilancio provvisorio;
 - c) Le variazioni in via d'urgenza adottate dall'organo Esecutivo **opportunamente motivate**;
- 2) Le variazioni di bilancio in esercizio provvisorio sono, quelle previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, ovvero:
 - a) applicazione di avanzo vincolato e/o accantonato derivante dal risultato presunto
 - b) variazioni del fondo pluriennale vincolato
 - c) variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate
 - d) variazioni relative ai Fondi PNRR di derivazione statale ed europea (art. 17 comma 4 bis DL 77/2021), in deroga, solo per gli anni dal 2021 al 2026
 - e) Variazioni attinenti lavori di somma urgenza
 - f) Variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese di personale conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale
 - g) Prelievo dal fondo di riserva solo per fronteggiare situazioni e obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi al fine di evitare azioni esecutive con danno all'Ente
 - h) Variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi
 - i) Variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli
 - j) In assenza di variazioni compensative, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti

- k) Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a zero.

L'art. 15 comma 4 bis DL 77/2021 prevede poi che durante l'esercizio provvisorio è comunque possibile effettuare variazioni di bilancio relative ai fondi PNRR fino al 2026: "Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall' articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall' allegato 4/2annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Da quanto sopra evidenziato, si precisa che:

L'articolo 175 c.5 bis lettera c) dà la possibilità di effettuare variazioni compensative tra dotazioni di missioni e programmi limitatamente alle spese di personale conseguenti a provvedimenti di trasferimenti del personale all'interno dell'ente, tale variazioni di competenza della giunta non necessitano del parere dei revisori;

L'articolo 175 c.5 quater lett. e bis) dà la possibilità di effettuare variazioni di stanziamenti riferiti ad operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, queste variazioni sono di competenza del Responsabile della spesa o dal responsabile del servizio finanziario, devono essere comunicate alla giunta e non necessitano del parere dei revisori.

Per quanto riguarda le altre spese obbligatorie per legge citate nel testo della delibera l'ODR non essendo nelle condizioni di entrare nel merito della variazione invita l'Ente ad attenersi pedissequamente a quanto contenuto negli articoli 163 comma 7, 187, comma 3-quinques e 175 del TUEL.

Si rappresenta inoltre che in atto non risulta approvato il PEG provvisorio 2023 e che non risultano approvati dal consiglio comunale gli equilibri di bilancio.

Si suggerisce di meglio argomentare le proposte di variazioni che richiedono il parere dei revisori avendo cura di allegare alle stesse gli equilibri di bilancio e i capitoli di peg provvisorio approvato.

Distinti saluti

Il Collegio dei revisori dei conti